

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
NELLA RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2026

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

“Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; visto l’articolo 10, comma 1 bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n.108, che prevede che l’ACI e gli AC, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, si adeguino con propri Regolamenti ai principi generali desumibili dal citato decreto legislativo n.175/2016 e smi, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; visto il *Regolamento di governance delle Società partecipate da ACI*, come da ultimo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.421 del 29 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n.182; visto l’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 recante *Codice dei contratti pubblici*, che disciplina l’autoproduzione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.485 del 9 marzo 2026, che deve intendersi riportata nel presente provvedimento anche ai fini motivazionali, con la quale è stata autorizzata la stipula di una Convenzione quadriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2029, tra l’ACI e la Società *in house* di secondo livello ACI Editore Srl, partecipata dalla Società *in house* ACI Mobility Spa nella misura del 100% del capitale sociale, avente ad oggetto la fornitura all’Ente delle riviste *L’Automobile*, *Young Classic* e *L’Automobile Classica* in formato cartaceo e digitale, la relativa spedizione ai Soci, agli Automobile Club e agli interlocutori istituzionali, nonché la realizzazione di ulteriori eventuali attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ACI; vista la nota a firma congiunta della Direzione Attività Associative e della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo prot. n.494/26 del 15 giugno 2026, con la quale viene sottoposta al Consiglio Direttivo Nazionale, a parziale modifica della citata deliberazione commissariale n.485/26, la proposta di riduzione ad un anno della durata della Convenzione in parola, allo stato non ancora sottoscritta, con scadenza al 31 dicembre 2026; tenuto conto che la proposta di modifica del termine di scadenza dell’intesa muove dall’esigenza, nell’attuale fase di transizione della *governance* di ACI Editore e di riorganizzazione delle Società del Gruppo ACI, di consentire una approfondita valutazione delle politiche editoriali dell’Ente in funzione di eventuali revisioni o aggiornamenti, in linea con le previsioni al riguardo contenute nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.487 del 9 marzo 2026, ai sensi dell’art. 35, commi 9 e 12, della legge n.182/25; visto lo schema di Convenzione all’uopo predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole

dell'Avvocatura e del DPO-Data Protection Officer dell'Ente per quanto di rispettiva competenza; rilevato che permangono i presupposti per l'affidamento diretto dei citati servizi editoriali e di spedizione ad ACI Editore, in quanto Società *in house* di secondo livello dell'ACI, così come permangono le motivazioni a supporto del ricorso alla Società in modalità *in house providing*, con particolare riguardo ai vantaggi conseguibili per l'Ente in termini di efficienza, economicità, qualità dei servizi erogati e perseguimento degli interessi strategici, nei termini evidenziati nella deliberazione commissariale n.485/26; preso atto che con la citata nota del 15 giugno 2026, la Direzione Attività Associative e la Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo rappresentano che ACI Editore ha comunicato di poter conseguire, mediante interventi di razionalizzazione dei costi, un risparmio di circa €. 200.000 rispetto alla spesa massima di €. 1.928.566 per la fornitura di servizi editoriali e di spedizione autorizzata con la deliberazione commissariale n.485/26 e che detto risparmio consentirà alla Società di porre in essere, nell'ambito delle attività editoriali già svolte per conto di ACI, ulteriori iniziative di comunicazione e promozione per valorizzare e rilanciare l'attività dell'Ente, quali l'ideazione e sviluppo di contenuti radiotelevisivi e lo sviluppo di una *social visual identity* coordinata e di *content providing*, in condivisione con le Direzioni ACI interessate; ritenuto, in relazione a tale ultimo aspetto, di autorizzare l'affidamento alla Società dei citati servizi ed attività di comunicazione e promozione da rendere all'Ente nel 2026, per una spesa massima di €. 220.000, subordinatamente alla formulazione di un piano di progetto esecutivo dei contenuti e dei costi che saranno valutati sulla base della disciplina generale che regola le Società *in house providing* dell'Ente; all'unanimità: **delibera** di approvare, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del Commissario Straordinario n.485 del 9 marzo 2026 di cui in premessa, il testo della Convenzione e relativi allegati, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2026, tra l'ACI e la Società *in house* di secondo livello ACI Editore Srl, partecipata dalla Società *in house* ACI Mobility Spa nella misura del 100% del capitale sociale, avente ad oggetto la fornitura all'Ente delle riviste *L'Automobile*, *Young Classic* e *L'Automobile Classica* in formato cartaceo e digitale, la relativa spedizione ai Soci, agli Automobile Club e agli interlocutori istituzionali, nonché la realizzazione di ulteriori eventuali attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di delega nonché di apportare al testo le eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del suo perfezionamento; **conferma** l'importo complessivo dell'affidamento nei confronti della Società *in house* ACI Editore già deliberato dal Commissario Straordinario con la richiamata deliberazione commissariale n. 485/26, pari a €. 1.928.566, da destinare nella misura di €. 1.708.566 alle attività editoriali inizialmente programmate e ad ulteriori iniziative di comunicazione e promozione fino a un massimo di €. 220.000, subordinatamente alla formulazione di un piano di progetto esecutivo dei contenuti e dei costi che saranno valutati sulla base della

disciplina generale che regola le Società *in house providing* dell'Ente. La relativa spesa trova copertura, quanto ad €. 1.739.671, oltre IVA ove dovuta, nel conto di costo 4107 "*Spese per prestazioni di servizi*" del budget di gestione assegnato alla Direzione Attività Associative per l'anno 2026, e, quanto ad €. 188.895, IVA assolta dall'editore, nel corrispondente conto di costo del budget di gestione assegnato alla Direzione per l'Educazione stradale, la mobilità e il turismo per la medesima annualità. La Direzione Attività Associative e la Direzione per l'Educazione stradale, la mobilità e il turismo sono incaricate di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza."



Automobile Club d'Italia

Convenzione ACI - ACI Editore 2026



Firmato da Giuseppe De Marco il 27-03-2026



Automobile Club d'Italia CONVENZIONE

tra

Automobile Club d'Italia, Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del suo Presidente avv. Antonino Geronimo La Russa, di seguito per brevità ACI o Ente,

e

ACI Editore S.r.l., con sede legale in Roma, Via Fiume delle Perle 24, Codice Fiscale e P. IVA 02884460219, iscritta presso la C.C.I.A.A. di ROMA REA n. RM – 1513550, in persona del suo Amministratore unico _____, di seguito per brevità ACI Editore o Società,

di seguito congiuntamente definite 'Parti'.

Premesso

- a) che ACI Mobility S.p.A. è una società totalmente partecipata dall'Automobile Club d'Italia (ACI), Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, che provvede in regime di "*in house providing*" all'espletamento dei servizi di mobilità e assistenza alla mobilità, informatici, editoria, di telecomunicazione, commerciali, di marketing, di comunicazione istituzionale e di ogni altra attività di interesse ACI;
- b) che ACI Mobility S.p.A. ha assunto la proprietà delle tre riviste (di seguito denominate congiuntamente Riviste) che risultano iscritte presso il Tribunale di Roma, come di seguito elencato:
 - 1. *L'Automobile* telematica, registrata al Tribunale di Roma il 09.03.2016 con n. 24/2016, e *L'Automobile* cartacea, registrata al Tribunale di Roma il 09.03.2016 con n. 25/2016;
 - 2. *Young Classic* telematica, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 3/2023, e *Young Classic* cartacea, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 6/2023;
 - 3. *L'Automobile Classica* telematica, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 4/2023, e *L'Automobile Classica* cartacea, registrata al Tribunale di Roma il 19.01.2023 con n. 5/2023;
- c) che ACI Mobility S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2026, detiene l'intera partecipazione della



Automobile Club d'Italia

società ACI Editore S.r.l.;

- d) che la totale partecipazione azionaria di ACI MOBILITY in ACI Editore, la prevalenza di oltre l'ottanta per cento delle attività svolte da ACI Editore nei confronti di ACI e ACI MOBILITY, il controllo analogo esercitato su ACI Editore direttamente da ACI MOBILITY e indirettamente da ACI per il tramite di ACI MOBILITY, configurano l'esercizio in regime di *in house providing* delle attività di ACI Editore quale società strumentale di ACI e di ACI MOBILITY;
- e) che lo Statuto di ACI Editore risponde al quadro normativo e giurisprudenziale sia nazionale che unionale, in tema di società *in house*;
- f) che la realizzazione delle suddette testate attraverso una società di scopo risulta la scelta più idonea in quanto ACI Editore è dotata di un apparato tecnico-operativo adeguato a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'affidabilità di tutte le attività di natura editoriale;
- g) che a tal fine, ACI Mobility e ACI Editore hanno stipulato in data 9 gennaio 2026 un contratto di comodato con il quale ACI Editore ha assunto l'incarico di editore per la gestione delle testate richiamate alla precedente lettera b);
- h) che la fornitura dei servizi e/o beni da parte di ACI Editore è motivata da vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici in armonia con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i) che l'attività di advertising e di vendita delle riviste a terzi, in quanto attività strumentali rese nell'interesse di ACI, anche se remunerate da terzi, rientrano nell'attività prevalente di ACI Editore;
- j) che ACI e ACI Editore hanno stipulato Convenzione per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029 con la quale hanno definito l'affidamento della fornitura e invio delle Riviste in formato cartaceo da parte di ACI Editore destinate ai soci ACI, agli Automobile Club Provinciali e ad interlocutori istituzionali individuati dall'ACI;
- k) che la presente convenzione sostituisce integralmente la convenzione stipulata da ACI ed ACI Editore di cui al punto precedente, che pertanto perde di efficacia;
- l)** che le Parti, con la presente Convenzione, intendono disciplinare la fornitura e l'invio delle Riviste in formato cartaceo e digitale ai soci ACI per il periodo di durata della Convenzione stessa.



Automobile Club d'Italia

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di accordo tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina l'affidamento da parte di ACI ad ACI Editore della fornitura e invio ai soci individuati dall'ACI delle seguenti Riviste in formato cartaceo e digitale:
 - *L'Automobile*;
 - *L'Automobile Classica*
 - *Young Classic*;
2. I quantitativi, i destinatari e il prezzo unitario delle Riviste sono determinati annualmente dai competenti Centri di Responsabilità gestori ACI, secondo le modalità indicate nell'apposito Disciplinare tecnico-economico (Allegato 1).
3. La fornitura avviene, per quanto specificato nella premessa, in regime di *in house providing* con controllo analogo esercitato da ACI per il tramite di ACI Mobility anche in ragione dell'applicazione del Regolamento di governance delle società partecipate da ACI.
4. Nell'ambito della Convenzione rientrano le ulteriori eventuali attività, ricomprese nell'oggetto sociale della Società e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, che ACI intenda affidare ad ACI Editore. Tali attività saranno disciplinate da separate appendici alla presente Convenzione.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

1. ACI Editore si impegna a garantire ad ACI la fornitura e l'invio delle Riviste cartacee e digitali come definiti annualmente nel Preventivo annuale, in ogni caso nel rispetto del livello di servizio di cui al successivo Articolo 4.
2. ACI si impegna a riconoscere ad ACI Editore il corrispettivo per le attività oggetto della presente Convenzione, determinato secondo i criteri e le modalità indicate Disciplinare tecnico-economico (Allegato 1).

Articolo 4 - Livello di servizio

1. Il livello di servizio garantito ad ACI nell'invio delle Riviste digitali non risulterà inferiore a quello



Automobile Club d'Italia

praticato sul mercato. Le scadenze per la messa a disposizione delle copie digitali agli utenti-soci indicati da ACI seguiranno apposito calendario concordato annualmente tra le parti.

2. Analogamente, in relazione alle copie cartacee, ACI Editore si impegna a effettuare l'invio delle Riviste cartacee ai destinatari indicati da ACI nel fascettario degli aventi diritto, in concomitanza con l'avvio della distribuzione in favore delle edicole.

Articolo 5 - Durata

1. La presente Convenzione decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2026, salva l'ipotesi di cessazione anticipata che avrà efficacia nei tempi e modi che verranno concordati in relazione alle esigenze delle Parti.
2. La presente Convenzione può essere prorogata o rinnovata solo per definizione concordata e formale tra le Parti, essendo esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico della Convenzione stessa o di tacita prosecuzione delle relative attività oltre la scadenza prevista.

Articolo 6 - Trattamento e circolazione dei dati personali

1. Con riferimento al trattamento e alla circolazione dei dati personali dei Soci ACI connessi alle attività oggetto della presente Convenzione, nonché dei soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente a osservare gli obblighi derivanti dalla normativa dettata in materia dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") nonché da ogni ulteriore norma a livello nazionale o sovranazionale, in particolare, dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
2. Relativamente ai dati personali dei soci ACI trattati da ACI Editore ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, ACI assume il ruolo di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, e ACI Editore assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nei termini previsti dall'allegato Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali (Allegato 2).

Articolo 7 - Rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi

1. ACI Editore garantisce il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, e garantisce inoltre, nei confronti degli stessi collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.



Automobile Club d'Italia

Articolo 8 – Divieto di cessione

1. Tenuto conto della natura di affidamento *in house* oggetto della presente Convenzione e della finalità della Convenzione stessa, la Convenzione medesima è incedibile.

Articolo 9 - Codice Etico e Regolamento di governance

1. ACI Editore dichiara di conoscere pienamente e adeguatamente il Codice Etico - pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di ACI www.aci.it – e si impegna a rispettarne integralmente i relativi contenuti.
2. ACI Editore si impegna altresì al rispetto della disciplina prevista dal Regolamento di *governance* delle società partecipate da ACI.

Articolo 10 - Recesso per giusta causa

1. ACI ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dalla presente Convenzione con un preavviso, da comunicarsi ad ACI Editore con PEC all'indirizzo direzione@pec.acieditore.it di almeno trenta giorni solari, salvo l'eventuale rispetto di un più ridotto termine di legge, qualora sopravvengano interventi normativi o eventi straordinari che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima. In tale ipotesi ACI è tenuta a versare ad ACI Editore il compenso maturato fino alla data di esercizio del recesso.

Articolo 11 – Modifiche e comunicazioni

1. Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle Parti a pena di nullità.

Articolo 12 – Foro competente. Trattative

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito alla presente Convenzione. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia comunque connessa con la presente Convenzione dovesse tra le stesse insorgere, è di esclusiva competenza del Foro di Roma.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione rappresenta la sostanziale volontà di entrambe, che è stata oggetto di trattative in ogni sua parte, che tutte le relative clausole sono adeguatamente conosciute e che vengono espressamente e integralmente approvate da ciascuna delle Parti, e che pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e



Automobile Club d'Italia

1342 del Codice Civile.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili alle attività oggetto della Convenzione stessa.

Allegato 1 - Disciplinare tecnico-economico

Allegato 2 - Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Roma, lì

ACI Editore S.r.l.

Automobile Club d'Italia



Automobile Club d'Italia

Convenzione ACI - ACI Editore 2026

Allegato 1 Disciplinare tecnico-economico



Firmato da Giuseppe De Marco il 27-03-2026

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente documento descrive le modalità attraverso le quali ACI Editore dovrà dare seguito agli obblighi di predisposizione del Preventivo annuo nonché di rendicontazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.

Articolo 2 - Preventivo

1. ACI Editore predisporrà e invierà al Centro di responsabilità gestore un Preventivo delle attività per l'anno 2026.
2. Il Preventivo sarà distinto per ciascun Centro di Responsabilità gestore e definito in base al relativo ambito di attività. La redazione avverrà sulla base delle richieste pervenute e concordate dai Centri di Responsabilità gestori di riferimento.
3. Le attività esposte nel Preventivo dovranno essere conformi all'oggetto della Convenzione e specificare il numero di copie cartacee e digitali che verranno prodotte nell'anno per ciascuna Rivista, il relativo prezzo unitario e le categorie di Soci e/o altri destinatari delle Riviste.
4. In base al Preventivo, ciascun Centro di responsabilità gestore definirà il proprio budget che verrà sottoposto a verifica di congruità quale condizione propedeutica alla sottoposizione dello stesso agli organi dell'ACI.
5. In base al preventivo ricevuto da ACI Editore, ciascun Centro di Responsabilità gestore alimenterà il processo di formazione del budget economico dell'ACI e sottoporrà lo stesso all'approvazione dell'Organo competente.
6. ACI Editore non può procedere alle attività indicate nel preventivo se non dopo la predetta approvazione.

Articolo 3 - Rendicontazione periodica

1. ACI Editore trasmetterà trimestralmente a ciascun Centro di responsabilità gestore ACI il Consuntivo economico del corrispettivo dovuto per il periodo di riferimento, quale risultante del prodotto fra il numero di Riviste cartacee e/o digitali rese disponibili ai soci nel trimestre e il relativo prezzo unitario.

Articolo 4 - Fatturazione e pagamento

1. Ciascun Centro di Responsabilità gestore ACI autorizzerà, attraverso l'emissione di un Ordine di acquisto (ODA) e dell'Entrata merci (EM), il pagamento del corrispettivo dovuto ad ACI Editore in base al Consuntivo economico trimestrale di cui al precedente articolo 3.
2. L'OdA verrà trasmesso alla Società per consentire alla stessa la successiva emissione della fattura elettronica che dovrà essere inviata attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle

Entrate (SDI). Nessuna fattura potrà essere emessa da ACI Editore senza il ricevimento dell'OdA da parte del Centro di Responsabilità gestore ACI.

3. Il pagamento da parte di ACI del corrispettivo di cui all'articolo 3 è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato ad ACI Editore e indicato su ciascuna fattura.
4. Le copie delle Riviste cartacee sono cedute ad ACI ai sensi dell'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Tutti gli obblighi inerenti all'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto per la vendita delle Riviste medesime (c.d. Regime IVA monofase dell'editoria) fanno capo ad ACI Editore in qualità, appunto, di editore delle Riviste. L'IVA in relazione alla vendita delle Riviste stesse sarà pertanto interamente assolta ed esclusivamente dovuta da ACI Editore.
5. Le copie delle Riviste digitali sono cedute ad ACI con applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266), l'erogazione di quanto riconosciuto ad ACI Editore ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuato previa verifica della documentazione attestante la regolarità della Società nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria mediante l'acquisizione di un DURC ai sensi Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
7. In conformità a quanto stabilito nella Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Articolo 5 - Variazioni del Preventivo e rimodulazioni del budget

1. È facoltà dei Centri di Responsabilità gestori ACI richiedere nel corso dell'anno variazioni in aumento o in diminuzione dei quantitativi annui per ciascuna Rivista e l'elaborazione di un Preventivo aggiornato.
2. Qualora i costi sostenuti da ACI Editore per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovessero subire variazioni significative e non prevedibili nel corso dell'anno, tali da richiedere l'adeguamento del prezzo unitario di una o più riviste oggetto della Convenzione, ACI Editore provvederà ad informare tempestivamente i Centri di Responsabilità gestori ACI al fine di concordare con ACI eventuali aggiornamenti al Preventivo.
3. L'aggiornamento del preventivo per effetto delle fattispecie sopra esposte diverrà operativo solo a conclusione dell'iter autorizzativo da parte dell'Organo competente di ACI.



Automobile Club d'Italia

Convenzione ACI - ACI Editore 2026

Allegato 2

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)



Firmato da Giuseppe De Marco il 27-03-2026

L'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, via Marsala n. 8, C.F. n. 00493410583, P.IVA n. 00907501001, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Antonino Geronimo La Russa, in qualità di titolare del Trattamento dei Dati personali (di seguito denominato "ACI" o "Titolare")

Premesso che

- a) Automobile Club d'Italia e ACI Editore S.r.l. hanno stipulato per l'anno 2026 una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento da parte di ACI della fornitura e invio, in formato cartaceo e digitale, di tre riviste (*L'Automobile*, *Young Classic*, e *L'Automobile Classica*) destinate ai Soci ACI, agli Automobile Club Provinciali e ad interlocutori istituzionali individuati da ACI (di seguito Convenzione);
- b) nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ACI Editore effettua trattamenti di Dati Personali (di seguito Dati) per conto dell'ACI;
- c) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR) recante disposizioni per la protezione dei dati personali stabilisce, all'art. 4, che la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento assume il ruolo di Responsabile del trattamento;
- d) ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i rapporti tra il Titolare del trattamento e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di dati personali, in qualità di Responsabili, devono essere disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare;

NOMINA

ACI Editore S.p.a. Responsabile del Trattamento dei Dati in relazione ai servizi e alle attività previsti dalla Convenzione avente ad oggetto l'affidamento della fornitura e l'invio delle riviste di cui alla lettera a) del presente atto (di seguito Responsabile).

La presente nomina è effettuata nei termini e alle condizioni di seguito stabiliti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Compiti del Responsabile

Nell'ambito dei servizi o delle attività previste dalla Convenzione, il Responsabile deve:

1. eseguire il trattamento dei Dati personali di natura comune (nome, cognome, indirizzo di spedizione e di posta elettronica, numero tessera ACI), afferenti alle categorie di soggetti interessati riportate alla lettera a) del presente atto.
2. effettuare i trattamenti per le sole finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni dettate dal GDPR, dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. (Codice privacy), da ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, ivi compresi i

provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito la Normativa Applicabile), nonché nel rispetto delle istruzioni fornite con la presente nomina e in eventuali ulteriori specifici atti che, ove presenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, garantendo la tutela dei diritti degli Interessati;

3. garantire che non tratterà né utilizzerà in alcun modo i Dati per finalità proprie ovvero per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
4. informare il Titolare se, a suo parere, una qualsiasi delle istruzioni fornite si ponga in contrasto con previsioni di legge o regolamentari, ovvero, se lo stesso Responsabile sia soggetto ad obblighi normativi che potrebbero rendere, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
5. segnalare al Titolare i trattamenti che presentano o possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
6. collaborare con il Titolare nell'esecuzione di tutte le attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA);
7. adottare, in conformità alla Normativa Applicabile, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza dei Dati, in particolare, contro i rischi di modifica, distruzione o perdita, anche accidentali, divulgazione o accesso non autorizzati, trattamento non consentito o non conforme alle finalità;
8. predisporre e tenere aggiornato, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del GDPR, il Registro delle attività di trattamento dei Dati svolte per conto del Titolare, da esibire su richiesta di quest'ultimo nonché in caso di ispezioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
9. conservare i Dati oggetto di trattamento per conto del Titolare garantendone la separazione, anche di tipo logico, da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto;
10. garantire che nelle attività di trattamento dei Dati siano rispettati i principi di cui all'art. 5 del GDPR ovvero la liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
11. assicurare che in caso di raccolta dei Dati venga resa ai soggetti Interessati l'informativa ricevuta dal Titolare, di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, e che questa sia debitamente controfirmata dagli stessi;
12. provvedere, ove previsto, alla corretta acquisizione dei consensi resi dall'Interessato secondo le modalità indicate negli artt. 7 e 8 del GDPR garantendone la revoca in qualunque momento, previa comunicazione al Titolare entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, al fine di consentire al Titolare di adempiere all'istanza nei 30 (trenta) giorni normativamente previsti;
13. garantire ai soggetti Interessati il corretto ed efficace esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR - in particolare, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento,

portabilità, opposizione al trattamento nonché il diritto a non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione nei termini previsti dall'art. 22 del GDPR - adottando misure tecniche e organizzative adeguate e dando, di ogni richiesta, comunicazione scritta al Titolare, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, attraverso la casella di posta elettronica privacy@aci.it e Direzioneattivitaassociative@aci.it;

14. nominare, nell'ambito della propria struttura, i soggetti deputati all'esecuzione delle attività di trattamento dei Dati per conto del Titolare, garantendo che abbiano ricevuto un'adeguata formazione in tema di protezione dei dati personali e fornendo loro adeguate istruzioni circa le modalità del trattamento conformemente a quanto stabilito dal presente Atto e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Normativa Applicabile, vigilando, altresì, sulla loro corretta osservanza;
15. garantire l'affidabilità dei soggetti che, nell'ambito della propria struttura, accedono ai Dati del Titolare assicurando che siano vincolati al rispetto di adeguati obblighi di riservatezza in relazione alle operazioni di trattamento da essi effettuate, anche per il periodo successivo alla scadenza della Convenzione;
16. collaborare con il Titolare in occasione di ispezioni o di richieste da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo a disposizione quanto eventualmente richiesto;
17. avvisare il Titolare - tempestivamente e, comunque, entro 3 (tre) giorni di qualsiasi richiesta o comunicazione relativa al trattamento dei Dati eventualmente ricevuta da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, inviando copia delle istanze all'indirizzo di posta elettronica direzioneattivitaassociative@aci.it per concordare congiuntamente il riscontro da fornire.

Violazione della sicurezza e obblighi di notifica

Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, deve notificare al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati (di seguito la Violazione della sicurezza o Data Breach) che si siano verificati presso la propria struttura, assistendo il Titolare medesimo nell'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Applicabile e fornendo la più ampia collaborazione alle competenti Autorità.

La comunicazione del Data Breach al Titolare del trattamento deve avvenire attraverso l'invio di una e-mail alla casella di posta elettronica direzioneattivitaassociative@aci.it specificando:

- a) la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati;
- b) le probabili conseguenze per i diritti e le libertà degli Interessati;
- c) il punto di contatto presso il quale ottenere ogni altra informazione utile e necessaria a consentire al Titolare di procedere, se necessario, alla notifica della violazione all'Autorità Garante

per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR; d) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Responsabile per porre rimedio alla violazione.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta del Titolare.

Sub-Responsabili del trattamento

Il Responsabile, nell'esecuzione delle attività di trattamento per conto del Titolare, può ricorrere ad altro responsabile (di seguito il Sub-Responsabile) solo previa notifica scritta al Titolare medesimo, con l'indicazione di tutti i riferimenti del Sub-Responsabile e il contenuto essenziale dell'atto di nomina, sempre che il Titolare non vi si opponga entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della notifica.

L'atto di nomina del Sub-Responsabile deve contenere la descrizione analitica dei compiti assegnati in relazione alle attività di trattamento dei Dati del Titolare oggetto di delega, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni di trattamento, nonché la previsione dei medesimi obblighi posti a carico del Responsabile in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile e nel presente Atto.

In ogni caso, il Responsabile risponde dinanzi al Titolare dell'inadempimento degli obblighi a carico dell'eventuale Sub-Responsabile e di ogni altra azione od omissione posti in essere da questo o da altri soggetti terzi dallo stesso incaricati.

Comunicazione dei Dati a soggetti terzi

Il Responsabile del trattamento, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà comunicare i Dati ai soggetti terzi solo per l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari, ovvero per lo svolgimento delle attività afferenti l'oggetto della presente Convenzione.

Trasferimento dei Dati all'estero

Qualsiasi trattamento effettuato dal Responsabile al di fuori dal territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste al Capo V del GDPR.

Audit

Il Responsabile garantisce al Titolare l'accesso ai propri locali, ai sistemi informativi in uso, agli atti, ai documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare il rispetto delle istruzioni fornite e l'adempimento degli obblighi di cui al presente Atto di nomina, sempre che tali verifiche non comportino l'analisi dei Dati di terze parti e che queste verifiche non contrastino con obblighi di riservatezza del Responsabile.

Gli eventuali costi correlati ai controlli posti in essere dal Titolare sono a suo carico salvo che emerga l'inosservanza, da parte del Responsabile, di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente atto.

Durata

Il presente Atto di nomina ha efficacia per tutta la durata della Convenzione, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata.

Alla scadenza della Convenzione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, i Dati dovranno essere distrutti o restituiti al Titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dallo stesso con apposite istruzioni, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente i Dati e sempre che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale non ne prevedano la conservazione.

Il Responsabile attesta, per iscritto, l'avvenuta distruzione dei Dati una volta adempiuti gli obblighi previsti dalla Convenzione.

Disposizioni finali

Il Titolare del Trattamento si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le istruzioni fornite con il presente Atto di nomina.

Con la sottoscrizione del presente atto di nomina, la società ACI Editore S.p.a., nella persona del suo legale rappresentante, dichiara di aver preso visione e accettato quanto ivi stabilito.

Roma, lì

ACI Editore S.r.l.

Automobile Club d'Italia

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACI Editore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali dei Soci ACI ex art. 28 GDPR, è autorizzata ad effettuare su tali dati le operazioni di trattamento indispensabili per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, come previsto nell'atto di nomina e nel pieno rispetto dell'art.5 GDPR 679/16.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
- esatti e se necessario aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione per il periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni connesse alla fornitura delle riviste in formato cartaceo e digitale. Al termine di tale periodo, e comunque non oltre tre anni dal loro utilizzo, i dati dovranno essere distrutti.
- Si richiede inoltre particolare attenzione in merito ai seguenti punti, aventi specifica attinenza con la sicurezza dei dati trattati:
- attuazione precisa delle regole di elaborazione e custodia delle password, necessarie per accedere agli elaboratori ed ai dati in essi contenuti;
- scrupoloso rispetto della prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici, mentre è in corso una sessione di lavoro;
- rispetto rigoroso delle procedure e delle modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi, nonché delle procedure definite per il salvataggio dei dati.

Modalità operative da seguire per il trattamento dei dati

Al fine di effettuare correttamente i trattamenti oggetto dell'incarico ricevuto, il Responsabile si deve attenere alle indicazioni che seguono:

- custodire i dati oggetto di trattamento in luoghi non accessibili a soggetti non autorizzati;
- accertarsi che gli interessati abbiano ricevuto l'informativa in merito ai trattamenti effettuati e, ove necessario, abbiano espresso il consenso per i trattamenti che lo richiedono;
- astenersi dal fornire dati personali senza specifica autorizzazione e senza precisa identificazione del richiedente.

Limiti di effettuazione dei trattamenti consentiti

In ogni caso, ACI Editore a dovrà rispettare in modo rigoroso i seguenti limiti:

- senza preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento non sarà possibile creare nuovi archivi o nuove banche dati;
- non dovrà comunicare a terzi gli esiti delle interrogazioni delle banche dati;
- dovrà conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che detti documenti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- non sono permesse copie di dati personali su supporti amovibili;
- in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza deve essere data immediata comunicazione al Titolare del trattamento;
- ogni comunicazione di dati verso l'esterno, che non costituisca oggetto di specifico compito già affidato, deve essere autorizzata preventivamente dal Titolare del trattamento;
- la diffusione dei dati è tassativamente proibita, salva preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento;
- i divieti di comunicazione e di diffusione summenzionati, permangono anche dopo la cessazione dell'incarico ricevuto.